

Tabella A (articolo 13, comma 10: inserisce l'allegato A all'articolo 50, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13)

Fattispecie	Sanzioni		
	Prima dell'inizio dell'attività aziendale	Entro 5 anni dall'inizio dell'attività aziendale	Dopo 5 anni dall'inizio dell'attività aziendale
a) Alienazione dell'immobile assegnato o di parte di esso, degli edifici ivi realizzati o di parte di essi, di più del 49 per cento di quote, partecipazioni o azioni dell'impresa assegnataria;	a) Gli atti giuridici sono nulli e l'assegnazione viene revocata ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4.	a) Sanzione pari a 2 volte il prezzo di assegnazione rivalutato.	a) La differenza tra il prezzo di assegnazione rivalutato in base agli indici sul costo della vita e il giusto prezzo che, a giudizio dell'Ufficio estimo provinciale, avrebbe avuto l'immobile o parte di esso in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'alienazione. Tale importo viene ridotto annualmente in proporzione al periodo rimanente di validità degli obblighi previsti.
b) Costituzione di diritti reali sull'immobile assegnato o su parte di esso;	b) Gli atti giuridici sono nulli e l'assegnazione viene revocata ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4.	b) Metà della sanzione prevista per la fattispecie <i>sub a</i> ).	b) Metà della sanzione prevista per la fattispecie <i>sub a</i> ).
c) Mancato inizio dell'attività aziendale entro i termini stabiliti nell'atto unilaterale d'obbligo di cui all'art. 49, comma 4;	c) L'assegnazione viene revocata ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4.		
d) Cessazione dell'attività aziendale o interruzione della stessa per più di due anni, se l'interruzione non è determinata dalla ristrutturazione o riorganizzazione dell'azienda ai sensi delle norme provinciali.		d) L'ente assegnante può revocare l'assegnazione ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 5.	d) L'ente assegnante può revocare l'assegnazione ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 5.